# **ARPAE**

# Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

\* \* \*

# Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2097 del 07/05/2020

Oggetto CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA

SOTTERRANEA AD USO ZOOTECNICO, IGIENICO ED ASSIMILATI ED IRRIGUO AREA VERDE IN LOCALITA' BONIFICA DEL MEZZANO IN COMUNE DI ARGENTA (FE). DITTA: SOCIETA' AGRICOLA

VICENTINA S.R.L. PRATICA: FEPPA0246.

Proposta n. PDET-AMB-2020-2161 del 07/05/2020

Struttura adottante Unità Progetto Demanio idrico

Dirigente adottante DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno sette MAGGIO 2020 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

#### LA DIRIGENTE

#### VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n.
   3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazione idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "*Progetto Demanio Idrico*");

## PRESO ATTO:

della domanda assunta al prot. n. 5229 del 09/08/2000 con cui l'Azienda Agricola Lagosanto
 s.r.l., c.f. 01841740408, ha richiesto la concessione preferenziale di derivazione da acque

sotterranee da n. 1 pozzo per una portata massima di l/s 0,70, per complessivi mc/anno 22.000, nel comune di Argenta, località Bonifica del Mezzano, ai sensi del r.r. 41/2001 (cod. pratica FEPPA0246);

- della domanda assunta al prot. n. PG/07/2965 del 05/01/2007, presentata ai sensi degli art. 28,
   r.r. 41/2001, con cui la Società Agricola Ca' di Tito s.r.l., c.f. 81005370408, ha richiesto il subentro nella predetta istanza;
- dell'atto di fusione per incorporazione della Società Agricola Ca' di Tito s.r.l. nella Società
   Agricola Teramana s.r.l., c.f. 00248380677, rogato presso il notaio Marcello Porfiri, rep. n.
   1.139, registrato a Cesena il 17/12/2012 al n. 8912;
- dell'affitto di ramo di azienda da parte della Società Agricola Teramana s.r.l. alla Società
   Agricola Vicentina s.r.l., c.f. 04030720405, come da contratto di affitto rogato presso il notaio
   Marco Maltoni, registrato in data 07/11/2018 al n. 7996;
- della domanda assunta al prot. n. PG/2019/193896 del 18/12/2019, presentata ai sensi degli art.
   28, r.r. 41/2001, con cui la Società Agricola Vicentina s.r.l., ha richiesto il subentro nella suddetta istanza;
- dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 24 del 05/02/2020 senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

## DATO ATTO che:

- la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di riconoscimento di concessione preferenziale ai sensi dell'art. 38, r.r. 41/2001 e di cambio di titolarità ai sensi dell'art. 28 r.r. 41/2001;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico ed assimilati;

**CONSIDERATO** che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico della richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione:

- è ubicata all'interno della ZPS denominata Valle del Mezzano, codice IT4060008, in base alla d.G.R. 1191/2007;
- in base alla valutazione ex ante condotta col "metodo Era" di cui alla "Direttiva Derivazioni",
   ricade nei casi di "Attrazione", definiti dalla medesima direttiva;

CONSIDERATO INOLTRE CHE la verifica della congruità dei fabbisogni del prelievo è effettuata sulla base dei criteri previsti dalla d.g.r. 1195/2016 "Direttiva concernente i Criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica", dalla DET-2019-732 del 16/09/19 ARPAE: Direzione Tecnica. Approvazione della Circolare interna recante le Linee guida LG24/dt ("Indicazioni procedimentali per il rilascio di concessioni di risorsa idrica"), le Linee guida LG25/dt ("indicazioni operative sull'istruttoria tecnica delle istanze di concessione di risorsa idrica") e le Linee Guida LG26/dt ("Indicazioni procedimentali per il rilascio di concessioni di aree demanio idrico");

**ACCERTATO CHE** il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico stimato in relazione al numero di capi allevati;

# PRESO ATTO:

- del parere favorevole espresso dall'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2020/21909 del 11/02/2020);
- dell'esito positivo della pre-valutazione di incidenza, espresso dalla Regione Emilia-Romagna Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna con nota prot. n. PG/2020/21858 del 11/02/2020, risultando la derivazione compatibile con la corretta gestione dei siti della Rete Natura 2000 a condizione che venga messa a dimora una siepe perimetrale con specie autoctone laddove non sia già presente;

# ACCERTATO che è stato corrisposto:

- quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2020, risultando in regola il pagamento delle annualità pregresse;
- l'importo di 250,00 euro in data 01/04/2020 a titolo di deposito cauzionale;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. pratica FEPPA0246;

#### **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

- 1. di assentire alla Società Agricola Vicentina s.r.l., c.f. 04030720405, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, cod. pratica FEPPA0246, come di seguito descritta:
  - prelievo da esercitarsi mediante n. 1 pozzo avente profondità di m 80,00;
  - ubicazione del prelievo: comune di Argenta (FE), località Bonifica del Mezzano, su terreno di proprietà della Società Agricola Teramana s.r.l., c.f. 01603010404, censito al fg. 209, mapp.
    12; coordinate UTM RER x: 743.745; y: 944.922;
  - destinazione della risorsa ad uso zootecnico (per l'abbeveraggio animali ed il lavaggio capannoni, per il raffrescamento estivo dei capannoni) per i servizi igienici e per uso irriguo;
  - portata massima di esercizio pari a 1/s 0,70;
  - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 22.000;
- 2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2029;
- di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 18/03/2020;
- 4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno in 164,89 euro;
- 5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
- 6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
- 7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;

8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è

soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro

200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott. ssa Rossella Francia;

11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi

dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale

delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le

controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria

per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione,

all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
Unità Progetto Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

# AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA

#### **ROMAGNA**

#### DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata alla Società Agricola Vicentina s.r.l., c.f. 04030720405 (cod. pratica FEPPA0246).

#### ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

- 1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 80,00, con tubazione del diametro interno di mm 102, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 4,00 avente un portata massima di l/s 1,60, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 69,00 e 79,00 m dal piano di campagna.
- 2. L'opera di presa è sita in Comune di Argenta (FE), in località Bonifica del Mezzano, su terreno di proprietà della Società Agricola Teramana s.r.l., c.f. 01603010404, censito al fg. 209, mapp. 12; coordinate UTM RER: x: 743.745; y: 944.922.

# ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

- 1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso zootecnico (per l'abbeveraggio animali ed il lavaggio capannoni, per il raffrescamento estivo dei capannoni) per i servizi igienici e per uso irriguo.
- 2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a 1/s 0,70 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 22.000.
- 3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno, durante il ciclo produttivo, nei periodi di attività dell'allevamento.
- 4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Pianura Alluvionale Costiera confinato, codice: 0640ER-DQ2-PCC.

#### ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

- 1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, mediante bollettino postale sul conto corrente postale 1018766582 o mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario IT42C0760102400001018766582, intestati a Regione Emilia Romagna Ferrara. In mancanza di pagamento l'Amministrazione concedente dovrà procedere all'avvio delle procedure per il recupero del credito.
- 2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

#### ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

- 1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
- 2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

# ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

- 1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2029.
- 2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

- 3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- 4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

- 1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
- 2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
- 3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

# ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA

# CONCESSIONE

1. Prescrizione derivante dal parere espresso dalla Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree

**Protette Foreste e Sviluppo della Montagna** – Il concessionario è tenuto a realizzare una siepe perimetrale con specie autoctone (laddove non sia già presente).

- 2. **Dispositivo di misurazione** Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
- 3. Cartello identificativo Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
- 4. **Variazioni** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
- 5. **Sospensioni del prelievo** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- 6. **Subconcessione** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- 7. **Cambio di titolarità** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all' Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 8. Cessazione dell'utenza –Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi.

Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

- 9. **Responsabilità del concessionario -** Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 10. **Osservanza di leggi e regolamenti** Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

# ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.